

ORIGINALE



TRIBUNALE DI LARINO
COLLEGIO FALLIMENTARE

N. 2 / 2013 CONCORDATO
PREVENTIVO

N. 1194 / 14 CRON.

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. RINALDO D'ALONZO Presidente - relatore ed estensore

Dott. VERONICA D'AGNONE Giudice,

Dott. CARLO SGRIGNUOLI Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Del concordato preventivo presentato da DE SOCIO COSTRUZIONI S.r.L. con sede in Termoli alla via Sannitica n. 154/A in persona del legale rappresentante pro tempore ing. DE SOCIO Luigi, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine de Benedittis giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

Il 10.7.2013 la DE SOCIO COSTRUZIONI S.r.L. depositava in cancelleria domanda di concordato con riserva ex art. 161 comma 6° l.fall.

Successivamente, nel termine concesso con provvedimento dell'11.7.2013, (prorogato all'11.11.2013 con provvedimento del 9.9.2013) presentava il piano e la relazione ex art. 161 comma terzo L. Fall., depositandoli rispettivamente in data 11.11.2013 e 8.11.2013, ed integrandoli il 28.11.2013 e 30.12.2013 sulla scorta di richieste di chiarimenti formulate dal Tribunale con provvedimenti del 20.11.2013 e 17.12.2013.

Quindi, con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 162 L. Fall. del 16.1.2014, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato, convocando i creditori davanti al G.D. per l'udienza del 16.4.2014.

Il commissario giudiziale in data 07.4.2014 depositava relazione ai sensi dell'art. 172 L. Fall., integrandola il 23.5.2014 a seguito di osservazioni critiche del ricorrente depositate il 14.4.2014, in cui esprimeva il parere che il piano non fosse concretamente fattibile nelle percentuali indicate dal preponente a causa di una contrazione della massa attiva, dalla quale andavano espunti una serie di immobili oggetto di preliminari di compravendita trascritti.

L'udienza del 16.4.2014, a seguito di rinvio chiesta congiuntamente dalle parti per affrontare e risolvere talune questioni relative ad una serie di rapporti giuridici indicati nel piano, veniva rinviata prima al 14.5.2014, e poi al 28.5.2014, dove si procedeva alle operazioni di voto.

Il 27.6.2014 il Tribunale, letta la relazione depositata il 19.6.2014 dal commissario giudiziale nella quale si dava atto che del fatto che il concordato era stato approvato a norma dell'art. 177, comma 1 L. Fall., fissava per l'omologa l'udienza del 22.10.2014, ai sensi dell'art. 180, comma primo, L. Fall. Il decreto di fissazione dell'udienza veniva notificato al ricorrente, ai creditori dissenzienti ed al commissario giudiziale.

Intanto, in data 08.10.2014, il commissario giudiziale dava definitivamente atto della circostanza che erano state raggiunte le maggioranze previste per l'approvazione del concordato in quanto su 43 creditori appartenenti all'unica classe "creditori chirografi



TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimentare

bancari e non bancari", 9 creditori, rappresentanti il 25,4% dei crediti, si erano espressi in maniera negativa, mentre 34 creditori, rappresentanti il 74,6% dei crediti al chirografo, si erano espressi favorevolmente, sia attraverso un consenso espresso, sia tramite il silenzio assenso.

Nella stessa data depositava il parere reso ai sensi dell'art. 180 L. Fall., in cui si pronunciava per la non fattibilità del piano ritenendo, nella sostanza, che la massa attiva fosse stata stimata in misura superiore rispetto al suo valore effettivo di realizzo. Osservava, comunque, che la dichiarazione di fallimento non avrebbe aperto al ceto creditorio migliori prospettive.

La proposta concordataria, inizialmente "*in continuità*" ma poi rivista e qualificata come "*liquidatoria*", prevede la dismissione del patrimonio societario e la riscossione di taluni crediti.

In particolare, in un primo momento il piano ipotizzava un attivo realizzabile per complessivi € 5.311.791,55 sufficienti - secondo la prospettazione del ricorrente, la documentazione contabile prodotta e la relazione del professionista attestatore - ad assicurare il pagamento integrale delle spese di procedura (€ 134.500,00), dei crediti privilegiati garantiti da ipoteca (importo complessivo € 3.909.169,73) degli altri crediti privilegiati (€ 202.186,00) nella misura del 100%, nonché dei crediti chirografari (importo complessivo € 2.340.520,62) nella percentuale stimata pari al 44,92%.

In ultimo, nelle note depositate il 14.5.2014, la massa attiva veniva quantificata in € 4.687.059,00, sufficiente a soddisfare integralmente i creditori ipotecari e gli altri creditori privilegiati (il cui importo, a seguito delle precisazioni intervenute in udienza, è stato rideterminato in € 725.293,95), mentre la percentuale di soddisfacimento dei chirografi scendeva 13,96%.

Questa stima non è condivisa del commissario giudiziale, il quale nella sua relazione ha scrupolosamente analizzato le singole voci dell'attivo e rideterminato in € 3.826.993,77 la massa attiva. In particolare, tra l'altro, il perito ha diversamente apprezzato il valore complessivo degli immobili, riducendolo del 20% rispetto alla valutazione del perito nominato nell'ambito della procedura esecutiva in seno alla quale i predetti immobili risultavano pignorati.

Alla omologazione del concordato si sono opposte, nel termine di cui all'art. 180, comma secondo, L. Fall. i creditori dissenzienti DI NARZO Vittoria Teresa e DI NARZO Carmela Maria, deducendo che la previsione contenuta nel piano, nel prevedere la liberazione dei fideiussori della De Socio in relazione ai debiti di questa (ed in particolare, la liberazione di De Socio Luigi), viola l'art. 184, comma primo, L. Fall., con la conseguenza che il concordato non poteva essere omologato in quanto *contra legem*. Alla predetta opposizione replicava l'ing. De Socio Luigi, nella qualità di rappresentante legale della De Socio, con note del 5.11.2014, rappresentando che, contrariamente a quanto sostenuto dalle opposenti, costoro anche in caso di omologazione del concordato avrebbero potuto escutere il fideiussore ing. De Socio.

Tanto detto, ritiene il collegio che il concordato possa essere omologato, e che l'opposizione promossa debba essere respinta.

Muovendo da quest'ultima, il tribunale è dell'avviso che i timori prospettati dalle opposenti non abbiano ragione di porsi. L'articolo 184 L. Fall. nel prescrivere



TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimentare

l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso, sancisce al contempo che detti creditori conservano impregiudicato il loro diritto di agire contro i fideiussori del debitore concordatario e gli altri obbligati in via di regresso. Se il significato della norma è chiaro nella sua portata applicativa la sua *ratio* è stata in dottrina variamente ricostruita. Secondo alcuni la si dovrebbe desumere dalla natura pubblicistica del concordato preventivo il quale, dichiarato dal giudice, non potrebbe in alcun modo sacrificare il diritto del creditore nei confronti dei soggetti sopra menzionati. Per altri la norma si giustificerebbe in vista dell'autonomia della situazione giuridica di ciascun creditore rispetto ad ogni obbligato dell'imprenditore. Per altri ancora il fondamento normativo della soluzione scolpita nell'articolo 184 andrebbe ricercato nell'articolo 1306 comma primo c.c. che prevede come la sentenza pronunciata tra il debitore e uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri creditori, sicché per fare salvo l'effetto parzialmente liberatorio del concordato preventivo sarebbe necessaria una espressa previsione normativa.

Tanto detto, è facile osservare che la previsione concordataria mai potrebbe derogare il precetto appena ricordato, poiché i garanti del creditore sono terzi rispetto al concordato, e rispetto ad essi il concordato medesimo non può spiegare alcun effetto. Peraltro, va aggiunto che, da un lato, una previsione di tal fatta (cioè derogatoria rispetto all'articolo 184 comma primo L. Fall.) nulla aggiungerebbe e nulla toglierebbe alla fattibilità del piano concordatario ed alla sua concreta eseguibilità (con la conseguenza che non si vede per quale ragione la posizione dei creditori concordatari possa essere sacrificata dall'imprenditore nella proposta concordataria); dall'altro, specie ove si rifletta sulla natura privatistica del concordato (che in questi termini va connotandosi soprattutto alla luce delle più recenti modifiche normative) clausole concordatarie che prevedessero di spiegare effetti anche nei confronti di soggetti estranei al concordato sarebbero nulle per violazione dell'articolo 1372, comma secondo, c.c.. Né si può dire che il mantenimento delle garanzie può riverberarsi contro l'imprenditore ammesso al concordato per il tramite dell'esercizio, da parte dei garanti, di eventuali azioni di regresso, atteso che in questo caso dette azioni, secondo l'unanime convincimento della dottrina, potrebbero essere fatte valere solo nei limiti della percentuale indicata nel piano del concordatario, e non è nella misura dell'intero.

Con riferimento alle diverse valutazioni delle masse (attiva e passiva) compiute, rispettivamente, dal commissario giudiziale e dall'imprenditore, valgono le considerazioni che seguono.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, n. 1521 del 23/01/2013), *"In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al*



TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimentare

superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Si è poi aggiunto che (Cass. Sez. 1, n. 15345 del 04/07/2014) "il sindacato del tribunale, e della corte di appello nell'eventuale giudizio di reclamo, non può estendersi, attraverso una verifica istruttoria, alla probabilità di successo del concordato approvato dai creditori, dovendosi escludere che la relativa omologazione possa essere negata ancorché, a giudizio del tribunale o della corte di appello, ne sia prevedibile l'inadempimento" e che (Cass. Sez. 1, n. 11497 del 23/05/2014) "il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto".

Orbene, sulla scorta di tali premesse, che sono il frutto di una svolta "privatistica" circa la natura del concordato preventivo, la fattibilità economica di un piano concordatario può essere scandagliata dal tribunale nella misura in cui essa appaia *ictu oculi*, e senza bisogno di alcuna indagine anche solo quantitativa, irrealizzabile, così rimanendo esclusa ogni valutazione di convenienza.

Nel caso di specie, allora, se il commissario giudiziale ha compiutamente e condivisibilmente messo in luce i punti deboli del piano (sotto il profilo della quantificazione economica della massa attiva), e nonostante questo i creditori si sono espressi favorevolmente rispetto alla sua approvazione, al tribunale è precluso ogni ulteriore sindacato.

Trattandosi di concordato liquidatorio, occorre procedere alla nomina di un liquidatore ed alla indicazione delle modalità della liquidazione. A questo duplice fine conviene prendere le mosse dal tenore letterale dell'art. 182, il quale così recita:

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.

Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto



TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimentare

li
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.

Quanto alla scelta del liquidatore, la DE SOCIO Costruzioni S.r.l. a più riprese ha indicato una serie di nominativi (Giambattista Amoruso, che ha redatto l'asseverazione al piano, Simone Catalano, Nicolino Musacchio, Doriana Pescara).

Tanto detto, il richiamo all'art. 28 L. Fall. compiuto dal comma terzo dell'art. 182, impone di applicare anche al liquidatore, tra le altre, l'ultimo comma di detta previsione, secondo la quale *"Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento"*.

Ne deriva, allora, che si ritiene di non nominare il dott. Amoruso, per ragioni di potenziale conflitto di interessi, e si indica l'avv. Nicolino Musacchio.

Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve dar corso alla liquidazione e dalle modalità con cui il commissario giudiziale deve sorvegliare l'adempimento, è il tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma -rispettivamente- degli articoli 182 comma primo e 185 L. Fall.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo utile rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina prestata dagli articoli 104 ter L. Fall. e 2487, let. c) c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente decreto, al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongono di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli articoli 105 - 108 ter L. Fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

1. Omologa il concordato preventivo proposto da DE SOCIO COSTRUZIONI S.r.l.;
2. nomina liquidatore giudiziale l'avv. Nicolino MUSACCHIO, che si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - a. il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, cura del commissario, ai creditori;



TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimentare

- b. il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto dalla proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 105 – 108 ter L. Fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa anche al giudice delegato almeno 10 giorni prima del compimento dell'atto;
- c. comunque, la procedura di vendita dovrà essere svolta nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 570 e ss c.p.c., con l'avvertenza che l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: sulla rivista "News Paper Aste" con omissione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rilevare l'identità di quest'ultimo e di eventuali terzi; sui siti internet: www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com, www.publicomonline.it unitamente a copia della relazione di stima (e relativi allegati) degli immobili;
- d. per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi di autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando nel contempo informazione al giudice delegato;
- e. il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azione giudiziali o costituirsi in giudizio;
- f. il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua comunicazione ai creditori;
- g. il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo Stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relativi ai periodi 1 gennaio 30 giugno e 1 luglio 31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
- h. il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
- i. il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi;



TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimentare

- j. il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;
- k. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e di prelievi saranno vincolati al visto preventivo del commissario giudiziale;
- l. il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro preventivamente vidimato dal commissario giudiziale;
- m. il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione, sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistate dal commissario giudiziale e corredate del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
- n. entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente alla relativo parere del commissario giudiziale ed all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante pagamento; quindi il commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
- o. il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore per il commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione del commissario giudiziale indicata al punto che precede;
- p. resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- q. riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza delle liquidatore;
3. dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L. Fall. , e comunicato al debitore, al liquidatore ed al commissario giudiziale, i quali provvederanno a darne notizia i

Così deciso in Larino, li 18.12.2014

IL CANCELLIERE

(Dott. Giampaolo AURIEMMA)

DEPOSITATO

IL 18.12.2014 Pag. 7 a 7

IL CANCELLIERE

(dott. Giampaolo AURIEMMA)

Il Presidente relatore ed estensore
RINALDO d'ALONZO

TRIBUNALE DI LARINO
copia conforme all'originale
Larino 18.12.2014
Dott. Giampaolo AURIEMMA